

ORDINE DEL GIORNO n. 724

Il Consiglio regionale

premesse che

- attualmente l'Italia non dispone di una legislazione nazionale in materia di biotestamento, tuttavia gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Carta Costituzionale conferiscono ad ogni individuo piena e libera facoltà di decidere a quali trattamenti sanitari sottoporsi, dimostrando un diritto all'autodeterminazione quale specificazione del più ampio diritto alla dignità umana;
- la convenzione di Oviedo, ratificata dall'Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 445, enuncia inoltre che "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato un consenso libero ed informato";
- l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea conferma l'essenzialità del consenso informato, così come gli articoli 16, 35 e 38 del nuovo Codice di deontologia Medica, approvato il 18 maggio 2014 dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- tutti i campi del sapere e della tecnologia hanno registrato nell'ultimo mezzo secolo un'accelerazione esponenziale delle conoscenze che non ha precedenti nella storia
- dell'uomo. Di concerto, in campo medico, le tecniche rianimatorie associate ad apparecchiature sempre più sofisticate hanno strappato a morte certa un gran numero di pazienti. Nel contempo, quando falliscono hanno generato nuove forme di vita/non vita, sconosciute in natura e il fatto che tecnicamente si possa tenere insieme un complesso di organi e cellule in una vita artificiale, non significa che lo si debba fare eticamente;
- su questo terreno, delicato e scivoloso, diverse tra le nazioni più avanzate si sono dovute cimentare in legislazioni che fossero rispettose delle diverse sensibilità partendo dal presupposto che solo il soggetto interessato potesse decidere a quali terapie sottoporsi o quali rifiutare;
- già oggi la normativa a tutela dei pazienti, ma anche degli operatori, stabilisce che chi si sottopone ad una visita o ad un intervento debba firmare un "consenso informato", a dimostrazione che, dopo adeguata informazione da parte del medico, accettiamo le cure proposte;

considerato che

- senza la predetta firma nessuno può essere obbligato a "subire" la visita o l'intervento proposto, ma anche la semplice ingestione di una pillola, sicché appare chiara l'esigenza di esplicitare in un testamento biologico le volontà di ciascuno in questo campo, nel momento in cui il soggetto interessato non fosse più in grado di intendere e volere;

- è quindi di evidente utilità l'introduzione di norme volte a rendere facilmente accessibili ai medici i documenti con i quali una persona, dotata di piena capacità di intendere e volere, esprima la propria volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso informato;
- in tale direzione si è configurato l'intervento legislativo della Regione Friuli Venezia Giulia che, con la legge 13 marzo 2015, n. 4, ha ritenuto di istituire presso le ASL regionali un Registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), ulteriormente prevedendo anche disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti rispondendo, in tal modo, all'esigenza di supportare l'attuazione, ad oggi solo parziale e frammentaria, della legge 1 aprile 1999, n. 91 che disciplina la donazione di organi e tessuti;
- avverso l'esercizio del potere legislativo della Regione Friuli si è registrato l'intervento del Governo nazionale, che contestando la stessa sussistenza di quel potere nella predetta materia - ritenuto invece esistere in capo al solo legislatore nazionale - ha impugnato la succitata l.r. n. 4/2015 avanti alla Corte Costituzionale, incardinando un procedimento, allo stato, ancora pendente;

rilevato che

- può concludersi che l'attuale controversia sorta in seno alla Suprema Corte, al di là dell'esito che ne risulterà, non fa che sottolineare come il problema posto dal Consiglio Regionale friulano sia del tutto sentito e pregnante, nel presente contesto sociale. Al punto che se dovesse essere ritenuta l'inappropriatezza dell'attività legislativa esercitata dal medesimo, evidentemente intervenuto nelle lunghe more di un idoneo e puntuale provvedimento nazionale, altro non si farebbe che sottolineare come quest'ultimo non sia davvero più procrastinabile;
- a tale assunto si perviene facilmente pure considerando come numerosi comuni (anche in Piemonte, a partire dal capoluogo di regione Torino) abbiano scelto di istituire un registro per la Dichiarazione Anticipata di Trattamento, e come analogamente abbiano già agito molti cittadini piemontesi che si sono invece rivolti ad un notaio per garantire e conservare le loro volontà sul tema;
- se la vicenda giudiziaria sorta in ordine all'intervento legislativo della Regione Friuli Venezia Giulia pone gli altri Consigli Regionali in un dovuto, prudente atteggiamento di attesa degli sviluppi della stessa, essa tuttavia non impedisce la legittima ed opportuna richiesta al Governo di adoperarsi - proprio allo scopo di evitare la regionalizzazione del dibattito e della disciplina della materia - per addivenire quanto prima alla definizione di un sistema normativo che istituisca la raccolta delle DAT, codificata ed omogenea in tutto il territorio nazionale;

impegna la Giunta regionale del Piemonte

ad attivarsi presso il Governo nazionale per sottolineare l'urgenza dell'adozione di una disciplina sul tema, segnatamente in essa disponendosi:

- l'istituzione, presso ogni regione, del registro per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), altresì dettando disposizioni idonee a favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti rispondendo, in tal modo, all'esigenza di supportare l'attuazione, ad oggi solo parziale e frammentaria, della legge 1 aprile 1999, n. 91 che disciplina la donazione di organi e tessuti;

- il deposito delle predette DAT presso le Aziende sanitarie e la conservazione nella tessera Sanitaria, allo scopo di utilizzare strumenti e strutture già presenti su tutto il territorio, ma anche per rendere facilmente accessibili le volontà del paziente agli aventi diritto.

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare
del 27 luglio 2016*